



web [www.comune.sassano.sa.it](http://www.comune.sassano.sa.it)

e mail [info@comune.sassano.sa.it](mailto:info@comune.sassano.sa.it)

✉ **Via Croce - 84038**

■ **0975.78809/78849** 📠 **0975/518946**

# Regolamento comunale

recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, comma 7bis e ss., del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014 N. 90.

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 marzo 2015

# Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Costituzione del fondo

Art. 3 – Rilevanza dei lavori e delle opere e quantificazione del fondo

Art. 4 - Suddivisione del fondo

Art. 5 - Soggetti beneficiari - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 6 - Ripartizione della quota dell'80% del fondo

Art. 7 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi

Art. 8 - Liquidazione del fondo

Art. 9 - Assicurazione

Art. 10 - Svolgimento dell'attività

Art. 11 - Norme transitorie - Entrata in vigore

## Art. 1

### Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge funzioni tecniche di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni tecniche durante le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo di un'opera o lavoro pubblico.
2. Nel quadro economico dell'opera pubblica, dovrà essere indicato nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato alle varie fasi progettuali ed esecutive, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e confluiti nel presente regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica, al RUP e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione delle attività effettivamente svolte all'interno. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

## Art. 2

### Costituzione del Fondo

1. Alla costituzione del fondo concorrono:
  - una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs 163/2006. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somma a disposizione, IVA e spese tecniche escluse, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio gli imprevisti (netto) e quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento.

## Art. 3

### Rilevanza tecnica dei lavori e delle opere e quantificazione del fondo

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 163/2006 è così graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi:
  - progetti di opere o lavori con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,60%;
  - progetti di opere o lavori con importo uguale o inferiore ad Euro 5.186.000,00: percentuale del 2,00%.
2. I progetti di opere o lavori pubblici, compresi quelli riferiti alla manutenzione straordinaria, da ammettere all'incentivazione, devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente e a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo.

3. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

#### Art. 4

##### Suddivisione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 3, è ripartito, per ciascun opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 3, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

#### Art. 5

##### Soggetti beneficiari - Costituzione gruppo di lavoro

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui al precedente art. 4.1) il personale interessato è quello individuato all'art. 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in organico all'amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere.
2. La Giunta comunale, con specifico provvedimento, individua, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori o nel PEG, il Responsabile unico del Procedimento.
3. Il Responsabile del Settore Tecnico su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, costituisce, il Gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle seguenti attività: Progettazione, Coordinamento della sicurezza, Direzione lavori, Collaudo/Regolare Esecuzione. Inoltre per ogni attività individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto. Nel predetto prospetto sono indicate le attività da svolgere, i tempi, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare.
4. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.
5. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
6. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri uffici, nonché tecnici esterni.
7. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

#### Art. 6

##### Ripartizione della quota dell'80% del fondo

1. La somma, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui all' art. 4.1), è ripartita come segue:

<b>Prestazione</b>		
Responsabile Unico del Procedimento		50

Collaboratori Tecnici (supporto al Rup ecc...)		10 <sup>1</sup>
Progettazione	Progetto (anche solo un livello)	10
	Coordinamento sicurezza fase di progettazione	1
Ufficio direzione lavori	Direttore dei lavori	14
	Coordinatore sicurezza fase di esecuzione	7
Attività di supporto tecnico-amministrativo (redattori atti, contratti, corrispondenza, comunicazioni A.N.A.C., comunicazioni AVCPAS, collaboratori)		8 <sup>2</sup>
<b>Totale</b>		<b>100</b>

- Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.
- La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituisce economia.

### Art. 7

#### Limitazioni all'erogazione degli incentivi

- Ai sensi dell'art.93, comma 7 ter, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- A fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e non imputabili al personale incaricato, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro sono ridotte dello 0,5%:  
Non sono computati nel termine di esecuzione lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e/o per ritardato accredito delle somme da parte dell'Ente "cofinanziatore" dell'opera o lavoro;
- Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
- Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

### Art. 8

#### Liquidazione del fondo

- Il Dirigente o il responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell'incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.
- L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Dirigente o del responsabile del servizio del buon esito della specifica attività effettivamente svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo<sup>3</sup>;
- La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente o responsabile del servizio competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, e trasmessa agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata. Per l'attività di progettazione, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del

<sup>1</sup> Ai collaboratori tecnici che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati spetta un incentivo in proporzione all'apporto ed alle responsabilità di ciascuno come valutato dal Responsabile del Settore Tecnico di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento

<sup>2</sup> Ai collaboratori amministrativi che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati spetta un incentivo in proporzione all'apporto ed alle responsabilità di ciascuno come valutato dal Responsabile del Settore Tecnico di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento

<sup>3</sup> Ciò corrisponde anche al principio fissato dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale "le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

progetto preliminare, definitivo/esecutivo di ciascuna opera e/o lavoro e comunque ad avvenuta disponibilità delle somme da parte dell'Ente con riferimento a fondi Regionali e/o Ministeriali.

4. Per la direzione lavori la liquidazione è effettuata pro quota all'avanzamento delle lavorazioni e comunque dopo l'effettiva disponibilità delle somme da parte dell'Ente con riferimento a fondi Regionali e/o Ministeriali.
5. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso dal dirigente o dal responsabile del servizio, allegando e sottoscrivendo l'allegato prospetto "A". Il servizio finanziario, riscontrata la regolarità contabile e verificato ogni elemento utile alla liquidazione delle spettanze inoltra il suddetto provvedimento al servizio personale che provvederà alla liquidazione delle somme incentivanti ai dipendenti aventi diritto entro la prima mensilità utile.
6. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati al precedente comma, non pregiudica l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

#### Art. 9

##### Assicurazione

1. Ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 – testo vigente e di quanto previsto dal D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e successive modificazioni, l'Amministrazione in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi in favore del dipendente incaricato della progettazione. La assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche. La copertura di tale onere a carico dell'Amministrazione può trovare copertura nella quota del 20% dell'incentivo destinata al funzionamento dell'Ufficio e all'accrescimento dei servizi erogati dall'Ente

#### Art. 10

##### Svolgimento dell'attività

1. Le attività descritte nel precedente art. 6 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Il personale incaricato della progettazione potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
3. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.
4. Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per il quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento. La copertura di tale onere a carico dell'Amministrazione può trovare copertura nella quota del 20% dell'incentivo destinata al funzionamento dell'Ufficio e all'accrescimento dei servizi erogati dall'Ente

#### Art. 11

##### Norme transitorie - Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività

svolte successivamente al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114).

2. In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi da erogare per attività svolte fino dal 18 agosto 2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti. Ciò anche in considerazione al fatto che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo di cui alla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

## ALLEGATI:

A) prospetto liquidazione incentivo

### ALLEGATO A PROSPETTO LIQUIDAZIONE INCENTIVO (da compilarsi a cura del Responsabile del Settore prima della liquidazione)

TITOLO DEL PROGETTO:						
A1	Quota Incentivo complessivo (2,00% per importo lavori < soglia comunitaria)					€ .....
A2	Quota Incentivo complessivo (1,60% per importo lavori > soglia comunitaria)					€ .....
A3	Quota accantonamento (20% dell'incentivo complessivo)					
A4	Personale coinvolto	cat.	qualifica	Prestazione svolta	% di A1 o A2	Compenso €

Annotazioni <hr/> <hr/> <hr/>
----------------------------------

Sassano , lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile di SETTORE